

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI
INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Divieto di conferimento di incarico

Art. 4 – Presupposti, limiti, modalità e competenza per il conferimento degli incarichi

Art. 5 – Procedure di conferimento incarichi e forme di pubblicità

Art. 6 – Conferimento di incarichi senza procedura selettiva

Art. 7 – Pubblicità degli atti di incarico

Art. 8 – Contratto di incarico

Art. 9 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Art. 10 - Pagamenti

Art. 11 – Disposizioni generali e finali

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Le presenti disposizioni regolamentari disciplinano i limiti, i criteri e le procedure, nonché le relative forme di pubblicità, per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuali ad esperti di particolare e comprovata professionalità a livello di specializzazione universitaria, fatte salve le professionalità i cui requisiti sono definiti da normative speciali, in conformità di quanto previsto dalle norme di legge.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Rientrano nelle presenti disposizioni regolamentari tutti gli incarichi conferiti con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione, di coordinamento e orario di lavoro e con piena autonomia organizzativa ed operativa.

3. I relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente non ripetitiva, ancorché prolungata nel tempo, finalizzata a sostenere e migliorare i processi dell'Ente.

4. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

a) incarichi di studio, consistenti in una attività di studio o di soluzione di questioni nell'interesse della Società che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale con illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) incarichi di ricerca;

c) incarichi di consulenza, che riguardano la richiesta di pareri, valutazioni tecniche, espressione di giudizi in materie specifiche;

d) incarichi di collaborazione, consistenti in contratti di lavoro autonomo nella forme della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa, delle collaborazioni a progetto o dell'incarico professionale esterno soggetto ad IVA che hanno un contenuto diverso dalle attività di studio, ricerca e consulenza;

e) incarichi di patrocinio legale.

5. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti, purché rispondenti a compiti istituzionali dell'Ente o previsti in atti di programmazione approvati dalla Società solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee e non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l'Ente.

Il conferimento degli incarichi deve avvenire nel pieno rispetto e in attuazione dei principi di efficienza, efficacia, economicità dell'azione amministrativa, nonché dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

6. La prestazione deve essere di tipo intellettuale qualificata o specializzata; non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'ente o di agire in nome e per conto dell'amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale, ad eccezione degli incarichi di patrocinio legale.

Art. 3

(Divieto di conferimento di incarico)

1. E' fatto divieto di attribuire incarichi di studio o consulenza, se non a titolo gratuito, per la durata non superiore ad un anno, non prorogabile, né rinnovabile, a soggetti già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza.

Art. 4

(Presupposti, limiti, modalità e competenza, per il conferimento degli incarichi)

1. Presupposto ineludibile per il conferimento degli incarichi è la comprovata assenza, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo di strutture o professionalità interne alla Società in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'Amministrazione.

3. Possono essere conferiti incarichi individuali di cui all'art. 1 in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, per la cui realizzazione si richiede l'apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
- b) è necessario accertare preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, in relazione ai requisiti professionali richiesti;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, per il quale deve essere accertata la proporzionalità con l'attività da svolgere.

4. Gli incarichi a collaboratori esterni vengono conferiti, previa condivisione con il Consiglio di Amministrazione, dal Presidente dello stesso.

Art. 5

(Procedure per il conferimento incarichi e forme di pubblicità)

1. Gli incarichi sono di regola conferiti tramite procedure comparative dei curricula professionali dei candidati – individuati mediante indagine di mercato, eventualmente effettuata mediante pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse – contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguito da eventuale colloquio, ove ritenuto necessario.

2. La valutazione dei curricula presentati, anche attraverso apposita commissione nominata ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento per il reclutamento del personale. La commissione procede alla selezione valutando a seconda dei casi, in termini comparativi i curricula professionali e l'esito del colloquio.

3. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

a) qualificazione professionale;

b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento o nelle società partecipate/in house e grado di conoscenza delle normative di settore;

c) qualità e metodologia che si intendono adottare nello svolgimento dell'incarico;

d) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;

e) ulteriori elementi legati alla specificità della prestazione;

f) ribasso del compenso professionale rispetto a quello proposto dalla Società.

In base alle peculiarità dell'incarico, possono essere definiti ulteriori criteri di selezione.

4. La procedura di selezione si conclude con la predisposizione di una graduatoria finale di merito, che viene resa pubblica nei modi previsti dalla legge.

5. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore a tre mesi il bando può prevedere colloqui, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

6. Per prestazioni di importo superiore ad Euro 5.000,00 l'incarico professionale deve essere conferito in seguito ad apposita indagine di mercato, cui far seguire procedura comparativa, espletata attraverso un avviso contenente i seguenti elementi:

- oggetto e durata della prestazione richiesta;
- tipo di rapporto;
- corrispettivo proposto;
- titoli, requisiti professionali ed esperienze richieste;
- modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse nonché criteri e modalità della comparazione.

7. Gli avvisi devono essere pubblicati per almeno 15 giorni consecutivi sul sito Internet della Società. Ai sensi dell'art. 5, della l.r. n. 20/2016, gli avvisi sono altresì pubblicati, in apposita sezione dedicata, sul sito della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Art. 6

(Conferimento di incarichi senza procedura selettiva)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti, è possibile conferire gli incarichi in via diretta, previa determinazione a contrattare secondo legge, quando ricorra una delle seguenti situazioni che devono essere giustificate nel provvedimento di conferimento dell'incarico:

- a) qualora, in esito all'esperimento delle procedure comparative, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata o nessuna candidatura idonea, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
- b) per prestazioni specialistiche che per la natura della prestazione richiesta o per l'oggetto dell'attività siano incomparabili, qualora si motivi la scelta dell'affidamento diretto con la necessità di acquisire tale prestazione;
- c) in caso di assoluta urgenza, debitamente motivata, determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

Art. 7

(Pubblicità degli atti di incarico)

1. Gli incarichi conferiti ai sensi delle presenti disposizioni sono oggetto di comunicazione e di pubblicazione anche in forma telematica nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge, nazionali e regionali e, in particolare, dal D. Lgs n. 33/2013 e dalla l.r. n. 20/2016.

In mancanza l'atto è inefficace e il pagamento del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina la responsabilità del soggetto che l'ha disposto, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs n. 33/2013 e l'obbligo al risarcimento del danno ove ne ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 D. Lgs n. 104/2010.

Art. 8

(Contratto di incarico)

1. L'incarico viene formalizzato in forma scritta.

2. I contratti devono contenere i seguenti elementi:

a) generalità del contraente;

b) oggetto della prestazione;

c) modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni ed eventuali verifiche;

d) luogo in cui viene svolta la prestazione;

e) il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;

f) l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso;

g) nei casi in cui il professionista individuato operi presso uno studio associato nel contratto deve essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorre esclusivamente tra l'amministrazione ed il professionista.

3. La congruità del compenso richiesto è valutata in relazione alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta tenuto conto delle condizioni di mercato e dell'utilità che l'ente ne ricava.

4. Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del contratto e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico salva diversa pattuizione fra le parti, in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o di ritardo, salvo, comunque il risarcimento dei maggiori danni.

5. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, con divieto di subappalto, e non comporta osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.

Art. 9

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Deve essere verificato il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, è possibile richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 (novanta) giorni, ovvero può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento.
3. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel contratto l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

Art. 10

(Pagamenti)

1. Il pagamento del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 11

(Disposizioni generali e finali)

1. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo di natura occasionale e coordinata e continuativa.